



Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (Alessandria)  
Tel. 0143 744.516 - [www.srtspa.it](http://www.srtspa.it) - e-mail [srtspa@srtspa.it](mailto:srtspa@srtspa.it) - PEC [mail@pec.srtspa.it](mailto:mail@pec.srtspa.it)  
Cod.Fisc./Part.IVA/R.I. AL n° 02021740069 - R.E.A. n° 219668

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati mediante installazione e gestione di distributori automatici presso la sede della Società SRT. CIG Z483670FBA.**



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018

## Sommario

Art. 1 – OGGETTO, NATURA DEL SERVIZIO	3
Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	3
Art. 3 - IMPORTO STIMATO DEL CANONE - PAGAMENTI	4
Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE	4
Art. 5 – STIPULA E FORMA DEL CONTRATTO	4
Art. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE	5
Art. 7 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	6
Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	6
Art. 9 – RICHI ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'	7
Art. 10 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA	7
Art. 11 - ONERI DELLE PARTI	8
Art. 12 – SPESE INERENTI L’AFFIDAMENTO	8
Art. 13 - CANONE	9
Art. 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	9
Art. 15 – OBBLIGHI DEL PERSONALE	9
Art. 16 - COOPERAZIONE	10
Art. 17 – RESPONSABILITÀ	10
Art. 18 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI	10
Art. 19 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	10
Art. 20 - DIVIETI	11
Art. 21 – DIRITTO DI CONTROLLO	12
Art. 22 – CONTROLLI	12
Art. 23 – RILIEVI E PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE PENALITA’	12
Art. 24 – PENALITA’ PREVISTE	13
Art. 25 – CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO, MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA DI SRT S.P.A	14
Art. 26 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
Art. 27 – FORO COMPETENTE	16
Art. 28 – ORGANI DELLA SOCIETÀ, VIGILANZA E CONTROLLI	16
Art. 29 - RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE	16
Art. 30 – RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME	16
Art. 31 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	17
Art. 32 – PRODOTTI	19
Art. 33 - AVVIO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	20

## **TITOLO I**

### **INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO**

#### **Art. 1 – OGGETTO, NATURA DEL SERVIZIO**

La società SRT S.p.A. intende affidare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici: l'affidamento ha per oggetto la concessione, ai sensi dell'art. 164 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, presso i locali ed impianti di proprietà (Piattaforma e discarica di Novi Ligure, Piattaforma di selezione di Tortona e Discarica di Tortona) mediante l'installazione, la gestione e la manutenzione dei seguenti distributori automatici, da collocare all'interno delle diverse sedi aziendali come segue:

uffici di Novi Ligure – Strada Vecchia per Bosco Marengo

- n. 2 Erogatori a boccione di acqua di cui n. 1 allacciato alla rete idrica (senza boccione)
- n. 1 Distributore di bevande calde
- n. 1 Distributore di snack dolci, salati e bevande fredde

uffici della piattaforma di Tortona – Strada per Castelnuovo Scrivia

- n. 1 Erogatori a boccione di acqua
- n. 1 Distributore di bevande calde
- n. 1 Distributore di snack dolci, salati e bevande fredde

uffici della discarica di Tortona – Loc. Terlucca

- n. 1 Erogatori a boccione di acqua
- n. 1 Distributore di bevande calde
- n. 1 Distributore di snack dolci, salati e bevande fredde

I distributori dovranno essere installati secondo una configurazione che consenta in ciascun punto di distribuzione l'erogazione di:

- a) bevande calde;
- b) bevande fredde in lattina e tetrapak ed acqua minerale;
- c) alimenti solidi preconfezionati ed alimenti per la gastronomia con la possibilità di poter essere distribuiti in un unico distributore unitamente alle bevande fredde.

Di seguito si riportano alcune indicazioni sul contesto di riferimento nell'ambito del quale si inserisce il servizio che si intende approntare. La capacità ricettiva massima delle diverse sedi è la seguente:

- Sede di Novi Ligure: circa 50
- Sede di Tortona Piattaforma: circa 25
- Sede di Tortona Discarica: circa 15

compreso il personale delle diverse società appaltatrici operanti presso gli impianti, pertanto, si può ipotizzare un numero di fruitori del servizio di circa 90 unità.

I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e la società non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze.

#### **Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

La concessione avrà durata pari a n. 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. La società si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di competenza, alle medesime condizioni, per una durata massima pari ad ulteriori n. 2 (due) anni.

Qualora alla scadenza del contratto di concessione la società SRT non avesse provveduto all'aggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il Concessionario uscente è comunque obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, e comunque al massimo per la durata di mesi 6 (sei).

Il contratto di concessione sottoscritto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 175, comma 1 del Codice, qualora ci siano variazioni di sedi e/o numero dei distributori automatici.

Il servizio si intende soggetto a periodo di prova per i primi sei mesi decorrenti dalla data di installazione dei distributori, trascorso il quale, senza che SRT, a suo insindacabile giudizio, abbia

receduto dal contratto con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima dello scadere del predetto periodo e senza che la ditta affidataria possa vantare pretesa alcuna, il periodo di prova si intende tacitamente superato.

Alla scadenza del contratto il concessionario, previo accordo con la società SRT, dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei distributori installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.

### Art. 3 - IMPORTO STIMATO DEL CANONE - PAGAMENTI

L'aggiudicatario dovrà corrispondere alla società SRT a titolo di compenso per l'occupazione dei locali in cui saranno posizionati i distributori e di rimborso delle spese per il consumo di acqua ed energia elettrica necessarie per il funzionamento degli stessi un canone stimato in euro 500,00 euro all'anno, per tutti i distributori previsti, che sarà oggetto di offerta a rialzo in sede di gara. Il canone sarà corrisposto dal concessionario, con rate annuali anticipate.

Il concessionario è tenuto a pagare alla società SRT il canone determinato nell'importo di aggiudicazione, oltre IVA se dovuta. In qualunque caso di permanenza dei distributori automatici presso i locali dell'Ente senza titolo, sarà dovuto per ogni giorno un indennizzo pari alla corrispondente misura giornaliera del predetto canone (totale/365), incrementata del 50%, fermo restando il diritto della società SRT di ottenere la liberazione dei locali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il criterio scelto per l'aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione della concessione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi della società appaltante.

Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016).

In caso di offerte identiche si procederà a norma dell'art. 77 comma 2 R.D. 23/05/1924 n. 827.

Il valore stimato della concessione (ex art. 167, comma 1, del d.lgs. 50/2016) risulta essere pari ad € 7.000,00 annuali. Tale importo è stimato sulla base degli incassi presunti del concessionario derivanti dalla vendita dei prodotti erogati dai distributori di alimenti e bevande e, pertanto, il valore complessiva stimato per l'intera durata contrattuale è pari a € 38.500,00 al netto dell'IVA, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo annuale e di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016. Si precisa che tale valore è stato stimato dalla società e che tale stima ha carattere puramente indicativo e non impegna in alcun modo la società SRT. Pertanto, non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio stesso.

Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

La società SRT, ai fini della determinazione del valore suddetto si è basata sui fatturati dichiarati dal precedente Concessionario, su una previsione di consumi che tiene conto della riduzione di personale in servizio in sede e della contestuale presenza di altri servizi di ristoro.

In relazione a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 per concessione in oggetto si ritiene che non sussista obbligo di redazione del DUVRI.

### Art. 5 – STIPULA E FORMA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di concessione avverrà al termine delle verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 e degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della partecipazione ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente capoverso dovessero produrre un esito negativo, è facoltà discrezionale della società SRT procedere all'affidamento della concessione in favore del concorrente che segue in graduatoria ovvero all'affidamento della concessione mediante le altre procedure di scelta del contraente previste dal d.lgs. 50/2016.

Le spese inerenti alla stipulazione del contratto di concessione, consistenti nell'imposta di bollo, sono a totale carico dell'appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa.

## TITOLO II ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

### Art. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% del valore dell'intero contratto in favore dell'Amministrazione. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

È consentito all'Aggiudicatario presentare una cauzione di durata annuale, con obbligo di rinnovo annuale automatico almeno 60 giorni prima della scadenza, sino al termine di durata della concessione, pena l'escussione della garanzia la risoluzione della Concessione e la possibilità di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, così come previsto all'articolo 110 del d.lgs. n. 50/2016.

Ove il concorrente si avvalga di tale modalità, l'importo massimo della fideiussione garantito per ciascun anno potrà essere proporzionalmente ridotto in funzione dell'importo svincolato nell'anno precedente e della durata residua della concessione.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 o con una delle altre modalità di cui all'art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia definitiva e l'Amministrazione potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.

In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante e contestualmente alla Committente, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Garante dovrà comunicare il valore dello svincolo alla Committente che potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere al Concessionario ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.

In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante e contestualmente alla Committente, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Garante dovrà comunicare il valore dello svincolo alla Committente che potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere al Concessionario ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

#### Art. 7 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Prima della stipulazione del contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, l'aggiudicatario dovrà consegnare alla Società SRT copia della documentazione di seguito elencata:

- 1) certificato di origine dei distributori automatici;
- 2) dichiarazione di conformità delle macchine ai sensi del d.lgs. n. 17/2010;
- 3) denominazioni, marche e schede merceologiche di tutti i prodotti posti in vendita;
- 4) eventuale certificazione materiale utilizzato per i bicchieri e le palette di biodegradabilità e compostabilità secondo la norma UNI EN 13432;
- 5) elenco collaboratori e dipendenti che normalmente eseguono la manutenzione.
- 6) il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti), del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, incaricato di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al servizio e ai quali la Società SRT potrà far riferimento, direttamente, per dirimere questioni di carattere generale. Il referente dovrà essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono fisso e cellulare.

Nei periodi di assenza, il referente dovrà indicare, in sua temporanea sostituzione, un'altra persona formalmente designata dal concessionario. Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al referente titolare e s'intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al Concessionario stesso.

La mancata presentazione dei documenti richiesti o l'incompletezza di anche uno solo di essi, non darà luogo alla stipulazione del contratto.

#### Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto divieto all'affidataria di cedere il contratto a qualsiasi titolo, né tutto né in parte, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, dell'incameramento del deposito cauzionale versato, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

Il subappalto senza il consenso della stazione appaltante o qualsiasi atto diretto a nascondere, darà alla società il diritto di rescindere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, e con risarcimento dei danni.

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c. 2, lett. a), b), c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. Ai sensi dell'art. 174 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi, nei limiti di legge; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Autorizzazione al subappalto: si richiamano le norme che regolano tale disposizione

Il concessionario sarà inoltre tenuto a comunicare alla Società SRT ogni modifica dei dati e delle informazioni fornite in merito ai subappaltatori che dovesse intervenire durante l'esecuzione del rispettivo contratto. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Società SRT. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti

dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

### **TITOLO III**

#### **ONERI INERENTI AL CONTRATTO A CARICO DELL'IMPRESA**

##### **Art. 9 – RICHI ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'**

La Società SRT si impegna ad utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia i distributori ed il loro contenuto. Sono comunque a carico della ditta aggiudicataria i rischi di perdite e danni durante il deposito e la sosta presso la sede dei distributori previste nel presente contratto. Pertanto, la Società SRT non sarà responsabile degli eventuali danni che dovessero essere causati sui distributori per qualsiasi motivazione né di eventuali furti incendi, atti vandalici.

La Ditta risponderà dei danni eventualmente causati a persone e cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Il Concessionario, ai fini della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RCT), ed a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà essere coperta da polizza per i rischi derivanti da responsabilità civile propria e la responsabilità del personale della stessa utilizzato, per gli eventuali danni che dovessero derivare a persone e cose - anche causati da incendio, in relazione al funzionamento dei distributori. In ogni caso si conviene e si precisa che l'aggiudicatario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza. Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa a questo Ente prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) ed avente la stessa durata del contratto.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute alla Società SRT per fatto imputabile al Concessionario. In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che la Società SRT è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.

La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte della Società SRT al concorrente che segue nella graduatoria.

##### **Art. 10 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA**

La ditta affidataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanati in materia.

Tutti i distributori devono risultare costruiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico-sanitarie e comunque quelle in vigore durante la vigenza della presente prestazione. Inoltre, dovranno rispondere alle caratteristiche previste per il contenimento del consumo energetico. A tale proposito dovrà essere fornita alla Società SRT idonea documentazione attestante la classe di appartenenza di ogni apparecchiatura installata.

La Ditta sarà responsabile di infrazioni o danni arrecati a persone o cose sia di SRT che di terzi.

La ditta affidataria dovrà essere in regola, entro la data di inizio del servizio, con la posizione relativa agli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale impiegato nella prestazione, nonché con le norme sull'autocontrollo igienico e sicurezza degli alimenti.

La ditta dovrà prima dell'inizio della gestione comunicare i/il nominativi/o del personale addetto al rifornimento e sanificazione delle apparecchiature installate e le relative attestazioni di partecipazione a corsi di formazione inerenti all'attività svolta.

Sono inoltre a totale carico della Ditta affidataria i seguenti oneri:

- l'organizzazione e la gestione del personale dipendente, nonché la sua gestione normativa ed economica;
- le spese per l'acquisto, il trasporto e l'installazione delle bevande e degli alimenti;
- le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;

- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio.

Qualora l'affidataria venga meno anche ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga di proseguire nell'espletamento del servizio per l'intera durata del contratto, la Società SRT avrà la facoltà di risolvere il contratto stesso, incamerando, se del caso, la cauzione definitiva, fatta salva ogni richiesta di risarcimento per maggiori danni.

La Ditta aggiudicataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dalla Società SRT e che sarà successivamente sottoscritto, con la consapevolezza che la sua mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### Art. 11 - ONERI DELLE PARTI

L'installazione e gli allacciamenti dei distributori dovranno essere effettuati a cura della ditta concessionaria a regola d'arte e da personale specializzato, secondo le norme vigenti e le prescrizioni degli uffici della Società SRT rispettando e garantendo la corretta installazione con collegamento all'impiantistica presente fornita a norma dall'Ente.

In base al comma 3 dell'art. 26 del d.lgs. 81/08 l'Ente, verificata l'idoneità tecnico professionale dell'impresa promuove la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e fornisce al Gestore le seguenti informazioni:

- per le opere di fornitura, posizionamento e rimozione dei distributori, il concessionario si avvarrà di personale, organizzazione ed attrezzature proprie;
- le relative operazioni avranno luogo fuori dall'orario di apertura al pubblico, alla presenza di un referente dell'Ente preposto che, a fini di precludere rischi da interferenza, si coordinerà preventivamente con un responsabile incaricato allo scopo dal Gestore ed individuato come Preposto per la presente concessione da comunicare alla società.

Dato che la concessione con le misure sopra coordinate, non presenta altri rischi da interferenza se non quelli introdotti durante l'esecuzione, il Gestore integra, se sufficiente, le predette misure riferendole ai rischi specifici da interferenza introdotti nei luoghi in cui verrà espletata l'attività; il documento redatto e sottoscritto per accettazione dalle parti, integrerà gli atti di accordo.

Risulta quindi che, una volta sottoscritto il contratto recante in allegato il presente capitolato ed eventuali successive integrazioni, sarà stato svolto il coordinamento tra le parti sopra indicate.

Si evidenzia inoltre che NESSUN TIPO DI LAVORO che possa generare interferenza possa essere eseguito all'interno della struttura, senza autorizzazione preventiva del preposto che ne dovrà valutare la possibile interferenza.

Si ricorda inoltre che residuali rischi di interferenza possono essere ridotti o eliminati con un comportamento corretto da parte degli operatori: da un lato, il personale della società dall'altro del Gestore che deve svolgere le relative attività in modo corretto rispettando le procedure e prassi concordate; dall'altro, i preposti, devono garantire il rispetto delle regole imposte dagli ambienti utilizzati o a cui si accede.

Il fatto che i servizi vengono svolti contemporaneamente e non abbiano, per loro natura dei pericoli derivanti direttamente dal loro svolgimento, ma derivanti soltanto da comportamenti impropri da parte degli operatori, fa sì che non vi siano costi per la riduzione dei rischi da interferenze.

Anche la prevenzione alla base del rischio COVID19 partirà dall'attuazione delle linee guida comuni dettate dal datore di lavoro ospitante e del Gestore e conseguentemente il personale presente dovrà aver ricevuto le relative disposizioni ed indicazioni.

#### Art. 12 – SPESE INERENTI L'AFFIDAMENTO

Tutte le spese, le imposte e le tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Sono inoltre a carico dell'impresa aggiudicataria tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenze o per uso improprio da parte del personale dei locali e degli arredi di proprietà.



## **TITOLO IV CORRISPETTIVO E PAGAMENTO**

### Art. 13 - CANONE

Il canone da corrispondere annualmente sarà determinato dal canone offerto in sede di gara. Il canone annuo, offerto in sede di gara, verrà corrisposto dal concessionario, in un'unica soluzione annuale con scadenza:

1° anno - entro 30 gg dal verbale di avvio della concessione;

2° anno e successivi entro il termine di 1 anno decorrente dal pagamento del canone per il 1° anno. Il corrispettivo sarà versato secondo le indicazioni fornite dalla Società SRT. Tale canone è da intendersi a titolo di corrispettivo per la concessione degli spazi dove collocare i distributori e per l'esercizio dell'attività oggetto di gara, comprensivo del rimborso forfettario dei consumi di energia elettrica e acqua potabile. Il canone che il concessionario dovrà corrispondere alla Società SRT rimarrà invariato per tutta la durata dei rispettivi contratti. In tutti i casi non diversamente disciplinati nel presente Capitolato o nella documentazione di gara, nei quali si rendesse necessario contabilizzare la quota giornaliera del canone di concessione, la stessa verrà calcolata dividendo il canone annuale per il numero di giorni lavorativi annuali, convenzionalmente fissati in n. 250 giorni. Il mancato pagamento del canone, trascorsi 60 giorni dalla richiesta da parte della Società SRT, è causa di revoca della concessione.

Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il Concessionario non proceda allo sgombero degli spazi concessi, la Società SRT potrà procedere al fine di ottenerne il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma 2, del c.c..

## **TITOLO V PERSONALE**

### Art. 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge. Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica dei dipendenti. Il concessionario si impegna altresì ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e del codice di comportamento adottato dalla società SRT.

### Art. 15 – OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale addetto all'esecuzione del servizio dovrà essere adeguatamente formato ed aggiornato.

Lo stesso dovrà:

- indossare logo/marchio del concessionario e tessera di riconoscimento;
- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi alimentari, tutte le procedure igieniche previste dalla normativa vigente;
- comunicare immediatamente al referente della Società SRT qualunque evento accidentale (p. es. danni non intenzionali) che dovesse interessare il patrimonio della Società SRT nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza. La Società SRT potrà segnalare al concessionario l'inidoneità all'esecuzione del servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o indecoroso o oltraggioso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione delle condizioni contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di aggiudicazione. Il concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale.

## Art. 16 - COOPERAZIONE

È fatto obbligo al personale dipendente del concessionario di segnalare ai competenti Uffici quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei loro compiti, possono impedire il regolare adempimento del servizio.

## Art. 17 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario sarà direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempimento e/o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni, ai suoi dipendenti e/o ai suoi beni, ai dipendenti e/o beni dell'Amministrazione, nonché a terzi e/o relativi beni.

L'aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa per danni a cose o persone, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.

L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare all'Amministrazione, per ogni annualità, il rinnovo della predetta polizza.

## Art. 18 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

L'aggiudicatario deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative e procedurali con quelle poste in atto di SRT S.p.A..

L'aggiudicatario deve inoltre osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'aggiudicatario deve, in ogni momento, a semplice richiesta della Società SRT S.p.A., dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga dell'Impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario dovrà comunque tenere indenne SRT S.p.A. da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento atteso che SRT S.p.A. deve intendersi a tutti gli effetti estranea al rapporto di lavoro che intercorre tra l'Impresa e i suoi dipendenti.

## **TITOLO VI**

### **NORME DI PREVENZIONE, DI SICUREZZA E ANTIFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO**

## Art. 19 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il servizio dovrà essere svolto in condizioni di permanente sicurezza ed igiene nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il Gestore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti su ogni singolo luogo di lavoro, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi di legge.

L'impresa affidataria ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

In particolare, il Concessionario ha i seguenti obblighi:

- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In merito a quanto sopra la Società SRT si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

In caso di infortuni si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale.

In caso di utilizzo di attrezzatura elettrica, gli utensili impiegati dovranno rispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza; in caso di utilizzo di attrezzatura meccanica, idraulica o pneumatica per lo spostamento di materiale pesante ed ingombrante, gli utensili impiegati dovranno essere rispondenti alla normativa in materia.

I soggetti che svolgono attività in nome e per conto dell'affidataria devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

È fatto divieto al personale occupato dall'impresa affidataria e/o lavoratori autonomi di girovagare all'interno delle aree dell'edificio sede della prestazione.

#### Art. 20 - DIVIETI

È fatto divieto al personale dell'Impresa aggiudicataria di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e al di fuori dell'area destinata alla collocazione dei distributori, e di quanto previsto specificatamente dal relativo Capitolato, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e/o attrezzature, energia elettrica, ecc.

## TITOLO VII

### CONTROLLI DI QUALITA' SULL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

#### Art. 21 – DIRITTO DI CONTROLLO

È facoltà della Società SRT S.p.A. effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza dei servizi forniti dall'aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali contenute nel presente capitolato/contratto.

#### Art. 22 – CONTROLLI

In caso di contestazione sulla qualità dei generi alimentari, questi dovranno essere immediatamente sostituiti, con spese a carico del concessionario. In ogni caso il concessionario sarà responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti, anche se questi ultimi preventivamente autorizzati dal rispettivo concedente. Al fine di constatare le condizioni igienico-sanitarie e lo stato di manutenzione e funzionamento dei distributori automatici, il responsabile dell'esecuzione del contratto potrà effettuare, senza preavviso e alla presenza del personale incaricato dal concessionario, una verifica dell'interno dei distributori automatici.

I controlli potranno estendersi a:

- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- sicurezza dei dipendenti del concessionario in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- rispetto di tutte le norme previste dal presente Capitolato. Qualora a seguito delle suddette verifiche dovessero emergere irregolarità, queste ultime verranno considerate quali inadempienze alle condizioni contrattuali.

#### Art. 23 – RILIEVI E PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

I rilievi inerenti alle non conformità dei servizi in relazione al presente capitolato sono contestati tempestivamente all'aggiudicatario, per via telefonica e successivamente confermati per iscritto.

La Società SRT S.p.A. potrà far pervenire all'Impresa aggiudicataria eventuali prescrizioni alle quali essa dovrà uniformarsi entro il termine prescritto.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni o giustificazioni scritte e documentate entro e non oltre 10 giorni dall'invio della contestazione.

La penalità e ogni altro genere di provvedimento sono notificate all'Impresa per mezzo di pec.

In tali casi il Rappresentante di SRT provvederà a comunicarlo immediatamente, a mezzo telefono e posta elettronica, al responsabile indicato dall'Impresa ai numeri di telefono ed agli indirizzi e-mail da questa segnalati e specificati nel Contratto.

A tale scopo, la società dovrà segnalare un responsabile unico, da attivare in caso di inadempienze, reperibile ad un'utenza cellulare ed un **indirizzo di posta elettronica**. In ogni caso, la segnalazione verrà inviata anche all'indirizzo e-mail della ditta aggiudicataria.

La variazione del responsabile regionale e/o del numero di cellulare e/o dell'indirizzo e-mail, ai fini delle comunicazioni tra SRT e l'Impresa dovrà essere comunicata via pec alla società SRT con un **preavviso di almeno gg. 15 (quindici)**.

Se l'Impresa non provvederà a sanare l'inadempienza entro il termine indicato dal Rappresentante di SRT (che non potrà essere inferiore al giorno lavorativo successivo e sanata l'inadempienza entro il termine comunicato, il procedimento di contestazione si intenderà risolto con esito positivo), tale rilievo verrà formalizzato con ulteriore comunicazione scritta, da parte del Rappresentante, nella quale verrà segnalato il mancato adempimento delle prescrizioni indicate.

La comunicazione elettronica si dà per ricevuta e letta al momento e nell'orario di spedizione.

La comunicazione telefonica si dà per avvenuta anche in caso di mancato raggiungimento della controparte per ragioni non imputabili all'esecutore della chiamata.

Successivamente, sulla base della contestazione formalizzata come sopra, la ditta avrà la facoltà di far prevenire, al sito interessato dal disservizio, entro e non oltre n. 02 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nell'ipotesi in cui le citate controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, a giudizio insindacabile di SRT, la stessa darà avvio comunicando all'irrogazione delle conseguenti penali previste per le irregolarità constatate.

## Art. 24 – PENALITA' PREVISTE

L'appaltatore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti.

L'impresa riconosce al committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, SRT procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità nella misura di seguito indicata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Per le infrazioni a quanto disposto dal presente capitolato saranno applicate penalità nelle misure seguenti:

<b>Num.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Penale</b>
01	Mancato rispetto dei termini per l'installazione/disinstallazione dei Distributori Automatici	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
02	Mancato rispetto dei termini per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (per riparazioni)	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
03	Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei Distributori Automatici	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
04	Mancata corresponsione del Canone concessorio annuo entro le scadenze stabilite	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
05	Presenza nei Distributori di Prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato	€ 50,00 per ogni violazione accertata
06	Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente	€ 50,00 per ogni violazione accertata

A seguito del ripetersi per tre volte nel corso di un mese di fattispecie che comportano l'applicazione delle predette penali, SRT si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, di incamerare a titolo di penale la cauzione definitiva presentata a titolo di garanzia dell'appalto, nonché il diritto di esigere il rimborso di ogni e qualsiasi eventuale maggiore danno che ne derivasse, anche di immagine.

Nel caso di recidiva, nel termine di uno stesso trimestre, le penalità sono raddoppiate.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione definitiva e/o compensare i predetti crediti con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, in ogni caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, e/o potrà operare con la compensazione dell'importo dovuto per la prestazione, ex artt. 1241 e 1243 codice civile.

SRT può procedere a diffidare l'impresa affinché adempia all'esecuzione regolare e corretta del servizio, assegnando un termine non inferiore a giorni 15 per presentare le proprie giustificazioni.

Trascorso detto periodo, o in caso di giustificazioni ritenute non soddisfacenti, la società SRT, in ragione della gravità dell'inadempimento può:

- a) dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione;
- b) provvedere all'esecuzione del servizio non svolto dall'aggiudicatario, in violazione del contratto o della parte di esso non eseguita, affidando a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, ricorrendo anche alle procedure in economia, laddove possibile, ovvero rivolgendosi fino al quinto classificato che ha presentato offerta valida. In tali casi si provvederà all'incameramento della cauzione;
- c) consentire l'ulteriore esecuzione del contratto, applicando le penalità previste, se l'inadempimento è tale da non determinare il venir meno dell'interesse della società alla prosecuzione del rapporto contrattuale;

d) escludere l'impresa dalla partecipazione alle gare indette per un periodo non inferiore a cinque (5) anni.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta dell'inadempienza all'Appaltatore con termine di 5 (cinque) giorni per eventuali difese scritte.

Nel caso in cui l'Appaltatore non fornisca nel termine suddetto alcuna giustificazione o qualora la stessa non sia ritenuta, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, sufficiente a giustificare l'inadempimento, SRT provvederà all'applicazione della penale.

L'applicazione delle penali come sopra descritte non estingue il diritto della stazione appaltante alla risoluzione del contratto e/o al risarcimento dei danni.

#### Art. 25 – CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO, MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA DI SRT S.P.A

Il concessionario accetta e s'impegna ad osservare il Codice etico, il Codice di Comportamento e la Politica QAS di SRT S.P.A, visionabili ed acquisibili dal sito internet: [www.srtspa.it](http://www.srtspa.it).

Il concessionario inoltre attesta che gli addetti che opereranno sulla commessa saranno informati e formati sugli aspetti ambientali significativi di SRT S.P.A e sulle relative procedure gestionali. A campione SRT S.P.A potrà effettuare verifiche sulla conoscenza di tali procedure.

Per gli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro l'Appaltatore s'impegna con SRT S.P.A al rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 81 del 2008, in modo particolare nell'ambito della cooperazione, del coordinamento tra i datori di lavoro e nel rispetto di quanto previsto dal DUVRI elaborato dal datore di lavoro committente.

## TITOLO VIII

### CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

#### Art. 26 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La società, a seguito di ripetute infrazioni da parte del Concessionario, può unilateralmente rescindere il contratto con effetto immediato, comunicando all'Impresa i motivi mediante lettera raccomandata A/R.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa aggiudicataria;
- mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal soggetto ordinante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente capitolato;
- gravi o reiterate violazioni della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;
- quando l'impresa si renda colpevole di frodi o risulti in stato di insolvenza;
- cessione parziale o totale del contratto in subappalto ad altri, senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante;
- abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso.
- applicazione di 3 penalità nell'arco di un mese o 5 nel periodo di un semestre.
- impiego di personale non dipendente dell'Impresa aggiudicataria;
- inosservanze delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- interruzione non motivata o abbandono del servizio;
- sub-appalto totale o parziale dei servizi tranne i casi previsti dal presente capitolato ed in osservanza della normativa vigente;
- ulteriori inadempienze dell'Impresa aggiudicataria dopo la comminazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- gravi danni prodotti ai locali o agli arredi di proprietà di SRT S.p.A..

Qualora riscontri l'insorgenza di uno dei casi di decadenza sopra specificati, SRT S.p.A. notifica all'appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie contro deduzioni entro il termine di 7 giorni dalla data di notifica, trascorsi i quali la SRT S.p.A. si esprime in merito. La risoluzione del contratto opererà di diritto non appena SRT S.p.A. dichiarerà all'altra parte, con semplice comunicazione, che intende valersi della clausola risolutiva.

Per le ipotesi di cui sopra, l'appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 c.c.

Per le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli art. 1453 e 1454 c.c., cosicché SRT S.p.A., potrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro quindici giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia adempiuto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

L'appaltatore, accettando detta clausola, riconosce, ora per allora, che decorso il suddetto termine, il contratto è risolto di diritto.

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 1453 c.c., l'appaltatore dovrà continuare a prestare la sua opera, nonostante la domanda di risoluzione, senza che ciò costituisca sanatoria per morosità.

SRT S.p.A., oltre al diritto al risarcimento dei danni, potrà immediatamente incamerare la cauzione od esercitare il diritto sulla fideiussione.

## **TITOLO IX CONTROVERSIE**

### Art. 27 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza dell'assunzione e dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto sarà competente esclusivamente il foro di Alessandria. È esclusa la competenza arbitrale.

## **TITOLO XI NORME FINALI**

### Art. 28 – ORGANI DELLA SOCIETÀ, VIGILANZA E CONTROLLI

Al Responsabile del servizio individuato competerà la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

### Art. 29 - RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

L'aggiudicatario dovrà indicare un proprio responsabile qualificato, onde intrattenere stretti contatti con il rappresentante dell'Amministrazione, al fine di garantire la regolare esecuzione degli impegni contrattuali assunti.

Tale preposto deve essere reperibile (**con indicazione di un numero di telefono cellulare e di un indirizzo di posta elettronica**) in ogni momento dello svolgimento del servizio, in modo che nessuna operazione debba essere ritardata per effetto della sua indisponibilità e/o irreperibilità.

In caso di assenza provvederà a nominare un sostituto dandone preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione.

### Art. 30 – RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'affidamento è soggetto alle norme di cui all'art. 17 del d.lgs. 31/3/1998 n. 114, alle disposizioni del D.P.R. 26/03/1980 n. 327 e s.m.i., per le disposizioni ancora applicabili, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande, nonché alle norme fiscali vigenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rimanda alle Condizioni particolari di RdO ed alle Condizioni particolari di contratto della presente procedura di gara, nonché al Capitolato Tecnico ed alle altre specifiche e Condizioni Generali di Contratto relative alle prestazioni indicate nel successivo contratto, le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi.



## **SEZIONE SECONDA**

### **TITOLO I - PARTE TECNICA**

#### **Art. 31 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Quanto indicato nel presente paragrafo si riferisce alle caratteristiche minime che devono essere possedute dai distributori automatici e loro complementi. I distributori automatici dovranno essere destinati esclusivamente alla vendita di generi alimentari, oltre che compatibili con le disponibilità impiantistiche della Società SRT.

I distributori automatici dovranno essere di proprietà o nella disponibilità del concessionario, conseguentemente risulteranno a carico dello stesso tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione degli stessi.

Tutti i distributori automatici dovranno risultare conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle vigenti normative in materia di sicurezza e di igiene sanitaria e dovranno garantire, relativamente alla sicurezza elettrica, la protezione contro i contatti diretti e indiretti; dovranno altresì rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla vigente normativa, dovranno essere delle migliori case produttrici, conformi alle vigenti disposizioni di legge e dovranno avere caratteristiche tecniche rispondenti alle vigenti disposizioni antinfortunistiche.

Qualora la normativa che disciplina il servizio oggetto di concessione venga modificata nel corso di validità del contratto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese e senza rivalsa sul canone di concessione e sui prezzi di vendita, ad adeguare i distributori nei tempi assegnati dalla legge.

I distributori automatici da installare dovranno essere di nuova fabbricazione od in perfette condizioni in modo tale da garantirne l'ordinaria piena funzionalità ed efficienza continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione.

I distributori dovranno:

1. essere di costruzione non anteriore all'anno 2019, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
2. essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC free;
3. essere dotati, per l'erogazione di prodotti freschi, di sistema di sicurezza frigorifero che impedisca l'erogazione del prodotto in caso di mal funzionamento della catena del freddo;
4. essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica.

Si precisa che in nessun caso sarà consentito l'uso di gas combustibili.

Su ciascun distributore il concessionario dovrà apporre, in una parte facilmente visibile, una targhetta indicante la ragione sociale, l'indirizzo per esteso, l'indirizzo e-mail e il recapito telefonico funzionante almeno ininterrottamente nella fascia oraria 8:00 – 17:30 per eventuali segnalazioni di guasto, reclami e/o altre esigenze connesse con il servizio oggetto di concessione.

I distributori automatici dovranno in particolare:

1. essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
2. essere conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P – Regolamento (CE) n. 852/2004, d.lgs. 6 novembre 2007, n.193 e Regolamento (CE) n.178/2002;
3. rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
4. essere dotati di dispositivo elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, il numero e tipologia di erogazioni effettuate;
5. essere predisposti per l'accettazione di moneta di tutti i tagli a partire da € 0,05 ed eventualmente anche banconote;
6. essere dotati di dispositivo per il resto;
7. per i distributori con sistema di erogazione a spirale, avere un sistema di fotocellule in grado di riscontrare l'effettiva erogazione del prodotto e di trattenere il costo solo in caso di corretta erogazione prevedendo la funzionalità di restituzione monete o restituzione importo su chiavetta in caso di mancata erogazione del prodotto;
8. essere dotati di meccanismo di funzionamento mediante l'utilizzo di dispositivo ricaricabile, uguale per tutti i distributori, da distribuire ai fruitori. Nel caso di mal funzionamento non

- dovuto a manomissioni dovrà essere sostituita dalla ditta con uguale credito accertato senza ulteriori costi da parte dell'utilizzatore;
9. essere dotati di meccanismo di funzionamento mediante l'utilizzo di *App-dedicate* o dispositivi per il pagamento elettronico;
  10. essere dotati di display che visualizzi la somma introdotta con monete (e banconote, ove previsto) e la somma disponibile su dispositivo ricaricabile;
  11. segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
  12. essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
  13. avere le superfici di materiale idoneo al contatto con sostanze alimentari ai sensi della normativa vigente e resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
  14. i distributori di bevande calde dovranno essere predisposti per utilizzare l'acqua potabile di rete;
  15. dovranno consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde (da zero a un livello massimo);
  16. i distributori di bevande calde dovranno avere un'autonomia di bicchierini e palette adatti per uso alimentare e corrispondenti alla normativa sulla distribuzione automatica, con divieto di riportare scritte/loghi pubblicitari se non preventivamente autorizzati della Società SRT.

Saranno oggetto di apposita valutazione in sede di gara eventuali ulteriori proposte di caratteristiche tecniche migliorative e innovative dei distributori, come individuato nei Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica della disciplina di gara, quali ad esempio:

1. illuminazione a led con risparmio energetico e minor impatto ambientale;
2. modalità di pagamento aggiuntive a quelle richieste come requisito minimo quali, ad esempio, modalità di pagamento evolute (carte di credito, bancomat, contactless e NFC con smartphone, ecc.);
3. per i distributori di bevande fredde, snack e alimenti freschi, essere dotati di modalità di prelievo del prodotto con ascensore o con braccio meccanico o con ritiro in posizione eretta;
4. altre innovazioni tecnologiche e caratteristiche aggiuntive ritenute di interesse per il Concedente quali: sistemi di controllo a distanza;

I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi indicati.

La Società SRT avrà comunque la facoltà di richiedere successivamente lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, qualora se ne manifestasse la necessità.

La Ditta concessionaria, entro venti giorni dalla stipula del contratto, dovrà effettuare, a sua cura e spese l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio preposto della Società SRT, nel rispetto della normativa vigente in materia di impianti elettrici.

Come già detto i dispositivi ricaricabili dovranno essere utilizzabili su tutti i distributori oggetto della presente concessione e dovranno essere forniti ai richiedenti gratuitamente in numero di 45 pezzi; qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo.

La gestione della consegna/ritiro/sostituzione dei dispositivi ricaricabili e l'effettuazione degli eventuali rimborsi sarà effettuata a cura del concessionario nei luoghi di esecuzione del servizio, in orari di ufficio, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, dando comunicazione preventiva di giorno e orario per ogni sede di esecuzione del servizio, nel quale sarà possibile effettuare tali operazioni.

La Società SRT si riserva la facoltà di ordinare la rimozione degli apparecchi nel caso di frequenti difetti di funzionamento o qualora dovessero intervenire eventi che potrebbero arrecare danni o intralci alla normale attività, per ragioni igienico-sanitarie, o per qualsiasi altra causa connessa con le esigenze organizzative e funzionali del servizio.

In caso di inadempienza da parte della Ditta, la Società SRT provvederà direttamente alla loro rimozione, accollando i relativi oneri alla Ditta aggiudicataria rivalendosi eventualmente anche sul deposito cauzionale.

Il Concessionario s'impegna sin d'ora, qualora se ne manifestasse l'esigenza, su espressa richiesta della Società SRT, ad installare ulteriori distributori, anche in sedi diverse da quella indicata per il presente affidamento, adeguando proporzionalmente il canone dovuto.

La Società SRT si assume l'obbligo, di fornire l'energia elettrica necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. Alla scadenza del contratto la Ditta dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini in modo graduale affiancando per il tempo necessario la Ditta eventualmente subentrante, allo scopo di recare il minor disagio possibile.

#### Art. 32 – PRODOTTI

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, prodotti e confezionati in conformità alle norme vigenti in materia. I bicchieri e le palette utilizzati per la distribuzione delle bevande calde dovranno essere in materiale ecologico e riciclabile, o biodegradabile e compostabile, nel rispetto delle disposizioni ambientali minime per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari (bicchierini in cartoncino laminato, in materiale mater-bi, in polpa di cellulosa e palettine in legno. In alternativa il concessionario potrà proporre in offerta altri materiali sempre ecologici o biodegradabili).

Il Concessionario dovrà privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati con imballaggi di peso e volume minimo e ad elevata riciclabilità.

I distributori dovranno avere una capace autonomia nel fornire automaticamente bicchieri e palette. I distributori automatici di bevande calde dovranno consentire altresì la possibilità di scelta dello zucchero.

Al fine di educare e orientare i consumatori verso scelte alimentari sane dal punto di vista nutrizionale, si richiede di:

- rendere disponibili, applicati ai distributori automatici o accanto agli stessi, materiali informativi, sotto forma etichette, opuscoli, poster, banner ecc,
- indicanti l'elenco ingredienti e la tabella nutrizionale dei prodotti offerti, in modo da permetterne agli utenti la lettura prima della scelta;
- garantire una presentazione ottimale dei prodotti raccomandati: l'acqua e gli alimenti più sani e naturali, ad esempio, devono essere posti in posizione a più alto potenziale di vendita, mentre le bevande e gli alimenti a più alto contenuto calorico devono essere poste in posizione a più basso potenziale di vendita (di norma, si intendono a più alto potenziale di vendita le posizioni poste all'altezza degli occhi).

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore. L'affidatario dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, il regolare funzionamento dei distributori, la disponibilità dei prodotti, la loro sostituzione prima del raggiungimento della data ultima di consumo.

I costi saranno quelli di listino e che, comunque, non potranno essere superiori a quelli di seguito indicati:

Prodotti per distributori:

- **Bevande calde:** caffè espresso-caffè lungo-caffè macchiato, in cialde o appena macinato, cappuccino, the, cioccolata, ginseng e orzo corredati di zucchero, bicchiere e palette non superiore a 0,40 €;
- **Altre bevande calde** non superiore a 0,60 €;
- **Bevande fredde:**
  - in tetrapak non superiore a 0,65 €;
  - in lattina 25 cl non superiore a 0,80 €;
  - acqua naturale e gasata in bottiglia 50 cl non superiore a 0,40 €;
- **Boccioni dell'acqua** da 18 lt vuoto a rendere non superiore a 10,00 €/cad;
- **Snack dolci e salati** - preferibilmente in confezione monodose – almeno due articoli per genere dovranno essere acquistabili ad un prezzo non superiore a 0,50 €;  
(possibilità di differenziare l'offerta per soddisfare richieste diverse)

L'Impresa si impegna a vendere generi di conforto, bevande, bibite, ecc., applicando il corrispettivo determinato sulla base delle **percentuali di sconto, indicate nell'Offerta economica** presentata in sede di gara ed espressamente indicati nel listino prezzi che costituirà parte integrante del contratto di concessione.

I prezzi si intendono fissi e invariabili, salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di revisione prezzi, prevedendo, pertanto l'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

I costi sopra indicati si riferiscono ad erogazione di prodotti dietro pagamento in denaro contante. *Qualora il pagamento venga effettuato con l'utilizzo di chiave elettronica ricaricabile o sistema di pagamento elettronico i prezzi dei prodotti devono essere ridotti del 10%.*

Sono consigliati e quindi da prediligere prodotti con le seguenti caratteristiche:

- a contenuto energetico inferiore/uguale alle 150Kcal per singola porzione;
- che utilizzino come grassi olio extra vergine di oliva;
- privi di glutine o di zuccheri per le fasce specifiche di persone;
- prodotti da agricoltura biologica, da produzione integrata, equo solidali, prodotti IGP, DOP e STG (specialità tradizionale garantita)
- che contengano cereali integrali in percentuale superiore al 50%
- succhi e spremute di frutta con contenuto di frutta pari almeno al 70% e fino al 100% e privi di zuccheri aggiunti;

In ogni caso il fornitore dovrà garantire che almeno il 20% dei prodotti in numero sul totale fornito provenga da agricoltura biologica, almeno il 10% dei prodotti in numero sul totale fornito possa essere usufruiti dai celiaci ed almeno il 10% dei prodotti in numero sul totale fornito sia a basso contenuto di zuccheri ed alto contenuto di proteine.

In relazione ad eventuali ed imprevedibili variazioni in aumento dei prezzi dei generi dispensati, solo in occasione dell'eventuale rinnovo contrattuale si potrà procedere alla revisione dei prezzi previa approvazione scritta della Società SRT. Non devono essere assolutamente posti in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza. La Società SRT potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso il Servizio Igiene dell'ASL, senza che la Ditta possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La Società SRT si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Per i distributori posizionati la Società SRT potrà chiedere di produrre le schede dei prodotti utilizzati.

La Società SRT dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, a mezzo pec, al concessionario medesimo ed alla Direzione dell'esecuzione. Il concessionario sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto. I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla contestazione scritta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei controlli di conformità e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni. Il concessionario si impegna a soddisfare eventuali richieste di cambio di tipologie di prodotti avanzate dalle Amministrazioni. In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata. La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del rispettivo contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

### Art. 33 - AVVIO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario sarà tenuto a svolgere il servizio nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato e sarà tenuto a garantirne l'esecuzione alle condizioni migliorative offerte in sede di gara, come dichiarato nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica.

Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e sarà tenuto a prendere visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

Il Concessionario si impegna a:

- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo e il ripristino della funzionalità dei distributori automatici;
- eseguire almeno 1 (uno) intervento settimanale di ricarica/rifornimento dei distributori automatici, bevande fredde, calde e snack;
- indicare, per ciascun distributore automatico, il/i referente/i (nominativo e numero telefonico) mediante apposizione di avviso o adesivo;

- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di 1 volta al mese e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- eseguire almeno 1 (uno) intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari del distributore (interno e gruppo frigo);
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 1 giorno lavorativo dalla segnalazione;
- rifornire i distributori nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 1 giorno lavorativo dalla segnalazione;
- garantire la riparazione dei guasti e/o malfunzionamenti dei distributori automatici al massimo entro e non oltre 1 (uno) giorno lavorativo dall'intervento: in tali fattispecie sono da ricomprendere tutti i casi nei quali i distributori non siano pienamente funzionanti come a titolo esemplificativo, la mancata erogazione del resto per esaurimento del contante o l'impossibilità di utilizzo del dispositivo ricaricabile per problemi tecnici del distributore automatico; qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco o entro il termine massimo di due giorni lavorativi, il concessionario dovrà provvedere, al massimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dall'intervento, alla sostituzione del distributore con un altro di analoghe caratteristiche o superiori.
- eseguire la manutenzione programmata con frequenza non inferiore a 1 (uno) intervento annuo;
- restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiave o scheda);
- garantire l'erogazione dei prodotti minimi indicati nel presente Capitolato e/o offerti in sede di gara.

Il personale addetto deve garantire, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, le seguenti prestazioni minime:

- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia ed igienizzazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima pulizia ed il decoro delle stesse. La società si riserva in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell'arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione.

La Società SRT e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento. In caso di disservizi ripetutamente segnalati, la Società SRT applicherà le penalità indicate nel presente Capitolato.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- aver accesso ai locali che ospitano i distributori solo in orari di ufficio. Il concessionario si impegna ad installare, nei luoghi che verranno indicati, i distributori automatici a regola d'arte in perfetto stato di funzionamento, entro la data indicata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art.76, c.5, lett. a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. L'installazione dei distributori dovrà coordinarsi con la disinstallazione dei distributori da parte del concessionario uscente, al fine di limitare al massimo il disservizio. Al termine dell'installazione, il concessionario dovrà fornire un elenco dettagliato dei distributori installati e riportante tipologia, modello, codice della macchina. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di variazione/modifiche del parco macchine, con la precisazione che i distributori di nuova installazione dovranno possedere caratteristiche tecniche equivalenti a quelli sostituiti. Il concessionario si impegna ad installare nuovi distributori o disinstallare distributori esistenti nel corso della concessione, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Società SRT. L'installazione o disinstallazione comporterà un proporzionale aumento o diminuzione del canone della concessione. Il concessionario deve effettuare la consegna dei distributori e dei prodotti a proprio rischio e con spese a proprio carico di qualsiasi natura presso i luoghi di installazione indicati nel presente Capitolato e/o comunicati dalla Società SRT. Durante la concessione del servizio è prevista la facoltà, qualora ne fosse ravvisata la necessità, di richiedere lo spostamento dei distributori in luoghi diversi da quelli indicati nei documenti di gara senza alcun onere a carico della Società SRT.

Al termine del periodo contrattuale, il concessionario deve rimuovere, a proprie spese e senza onere alcuno, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, ovvero dalla data di comunicazione della Società SRT e provvedere, se richiesto, ad affiancare per il tempo necessario il nuovo concessionario, allo scopo di recare il minor disagio possibile.